



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e Documentazione



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 1526/FLP2006

Roma, 03 agosto 2006

NOTIZIARIO N° 49

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

RC AUTO

INDENNIZZO DIRETTO DEI DANNI

In data 18 luglio 2006, è stato firmato dal Presidente della Repubblica ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il regolamento (DPR) che disciplina le modalità di attuazione del sistema del risarcimento diretto nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'art. 150 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005). In base a tale regolamento, a partire dal 1° gennaio 2007 - con riferimento ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007 - l'automobilista danneggiato non dovrà più rivolgersi all'assicurazione del danneggiante, bensì alla propria impresa che provvederà a liquidarlo con tempestività, avendo, a sua volta, il diritto di rivalersi nei confronti dell'impresa del danneggiante.

Con il provvedimento sono determinate, fra l'altro, le modalità per richiedere il risarcimento, gli adempimenti delle imprese di assicurazione nonché i criteri per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, compresi i benefici derivanti agli assicurati dal nuovo sistema di risarcimento. **In particolare, viene definito il sinistro** individuato come collisione tra due veicoli con esclusione di fattispecie nelle quali, anche se non vi sia stata una collisione, il sinistro stesso sia stato causato da un terzo veicolo, anche se quest'ultimo non ha riportato danni.

Il provvedimento:

- **Definisce l'oggetto del regolamento.**
- **Individua l'ambito di applicazione del provvedimento; la procedura si applica in caso di lesioni alla persona di lieve entità (fino a 9 punti)**, come definite all'articolo 139 del Codice delle assicurazioni private. Il sistema di risarcimento diretto non si applica invece in caso di lesioni superiori a nove punti le quali, proprio per la loro gravità, richiedono tempi di accertamento e valutazione particolarmente lunghi che mal si conciliano con l'obiettivo di rapidità e snellezza della nuova forma di risarcimento delineata dal legislatore del Codice.
- **Individua i veicoli ai quali si applica la procedura in esame**, estendendola anche ai veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, ove assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano.
- **Definisce le modalità ed il contenuto della richiesta di risarcimento.** E' previsto l'obbligo per l'impresa che riceve la richiesta di risarcimento di informarne l'impresa del veicolo



responsabile del sinistro, fornendo le informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalità di accadimento del sinistro. Vengono stabiliti inoltre termini e modalità di regolarizzazione della richiesta.

- **Individua gli obblighi posti a carico dell'impresa di assicurazione** in merito all'offerta di risarcimento del danno, con particolare riguardo ai termini entro i quali formulare l'offerta.
- **Introduce l'obbligo per l'impresa di assicurazione di prestare una forma di assistenza tecnica e informativa ai danneggiati al fine di agevolare l'esercizio del loro diritto.** In quest'ottica è previsto, nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, l'esclusione dall'importo offerto dei compensi per consulenze professionali, con l'eccezione di quelle mediche.
- **Prevede che le imprese possano accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico e all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada per favorire la verifica dei dati tecnici dei veicoli coinvolti.** In pratica, si tratta dell'utilizzazione della stessa procedura già prevista dal codice delle assicurazioni ai fini della verifica dell'osservanza dell'obbligo a contrarre.
- **Disciplina la procedura che deve seguire l'impresa che ha ricevuto la richiesta di risarcimento nel caso in cui non possa essere applicato il sistema di risarcimento diretto previsto dall'articolo 150.** In particolare, per ridurre al minimo i tempi del risarcimento, nel caso in cui il sinistro non possa essere liquidato con la procedura di risarcimento diretto, l'impresa di assicurazione, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento ovvero dal momento in cui accerti la non applicabilità della procedura, trasmette all'impresa del responsabile la richiesta di risarcimento e l'eventuale documentazione acquisita. Stabilisce i criteri per la determinazione del grado di responsabilità delle parti coinvolte nel sinistro.
- **Disciplina l'organizzazione e la gestione del sistema di risarcimento diretto.** E' prevista una convenzione tra imprese di assicurazione per la regolazione contabile dei rapporti economici attraverso una stanza di compensazione, la cui attività si deve svolgere in regime di completa autonomia rispetto alle stesse imprese ed ai loro organismi associativi. Per i danni a cose le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee. Per il calcolo annuale dei valori da assumere per le compensazioni è previsto un apposito Comitato tecnico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.
- **Individua i principi cui devono attenersi le imprese per favorire gli assicurati.** In particolare il sistema di risarcimento diretto dovrà prevedere benefici per gli assicurati con una serie di strumenti tra i quali l'ottimizzazione della gestione e del controllo dei costi e, soprattutto, la possibilità di risarcimento del danno in forma specifica con conseguente riduzione del premio per l'assicurato da indicare espressamente nel contratto. Prevede che il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2007 e sarà applicato ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007, in modo da consentire alle imprese di assicurazione di effettuare il complesso adeguamento delle proprie procedure di liquidazione dei sinistri in questione.

In allegato, il testo del D.P.R. 18.07.2006, in corso di pubblicazione G.U., firmato dal Presidente della Repubblica.

L'UFFICIO STAMPA



Schema di D.P.R. 18.07.2006, recante

"Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

(Testo firmato dal Presidente della Repubblica il 18 luglio 2006 ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Emana

il seguente regolamento:

Articolo 1

Definizioni

1. Al fini del presente regolamento si intende per:

- a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- b) «Isvap»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- c) «Impresa»: la società autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli;
- d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
- e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro;
- f) «lesioni»: le lesioni di lieve entità definite all'articolo 139 del codice.

2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell'articolo 1 del codice.

Articolo 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.



2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall'articolo 141 del codice.

Art. 4

Veicoli immatricolati all'estero

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri che coinvolgono:

- a) veicoli immatricolati in Italia;
- b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l'assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.

Art. 5

Modalità della richiesta di risarcimento

1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento.
4. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all'assicurato ritenuto responsabile del sinistro e all'impresa di quest'ultimo, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.

Art. 6

Contenuto della richiesta

1. Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:
 - a) i nomi degli assicurati;
 - b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
 - c) la denominazione delle rispettive imprese;
 - d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
 - e) le generalità di eventuali testimoni;
 - f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
 - g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.
2. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:
 - a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;



- b) l'entità delle lesioni subite;
- c) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- e) l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Art. 7

Integrazione e regolarizzazione della richiesta

1. In caso di richiesta incompleta, l'impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista dall'articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.

Art. 8

Determinazioni dell'impresa

1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'impresa indica, alternativamente:
 - a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se previsto nel contratto;
 - b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini:
 - a) novanta giorni, nel caso di lesioni;
 - b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
 - c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

Art. 9

Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

1. L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato a).



2. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.

Art. 10

Accesso telematico

1. Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal sinistro, l'impresa ha diritto di accedere in via telematica agli archivi previsti dall'articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei dati tecnici e del proprietario dell'altro veicolo.

Art. 11

Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto

1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell'ambito di applicazione previsto dall'articolo 2, l'impresa ne informa il danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento.

2. Entro il termine di cui al comma 1, l'impresa è tenuta a trasmettere la richiesta, corredata della documentazione acquisita per ogni ulteriore valutazione, all'impresa del responsabile qualora quest'ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.

3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano a decorrere dal momento in cui l'impresa del responsabile del sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.

Art. 12

Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti

1. L'impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella di cui all'Allegato A, in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale.

2. Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dalla tabella di cui al comma 1, l'accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.

Art. 13

Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto

1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.

2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.

3. L'attività della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione ed ai loro organismi associativi.



4. I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al comma 2 vengono calcolati annualmente sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell'esercizio precedente per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione del sistema di risarcimento diretto. Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle compensazioni, sulla base dei dati forniti dalla stanza di compensazione di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato tecnico composto dai seguenti componenti:

- a) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di Presidente;
- b) rappresentante dell'ISVAP;
- c) un rappresentante dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici;
- d) un esperto in scienze statistiche ed attuariali;
- e) due rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

L'esperto di cui alla lettera d) non deve avere svolto, nei due anni precedenti la nomina, incarichi presso imprese di assicurazione.

5. Per il primo anno di applicazione del sistema di risarcimento diretto, il Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla base di statistiche di mercato.

6. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio e possono essere riconfermati una sola volta. Il Comitato delibera a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. Il costo relativo al funzionamento della convenzione è posto a carico delle imprese che aderiscono al sistema di risarcimento diretto.

8. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli artt. 23 e 24 del codice, hanno facoltà di aderire al sistema di risarcimento diretto mediante sottoscrizione della convenzione di cui ai comma 1.

9. Non costituiscono prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese nell'ambito della procedura di risarcimento diretto.

10. Le informazioni, acquisite nell'ambito dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto, possono essere utilizzati, esclusivamente, per le finalità della stessa stanza di compensazione.

Art. 14

Benefici derivanti agli assicurati

1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato.

2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.

Art. 15

Entrata in vigore



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2007** e si applica al sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.
2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente regolamento si applica a condizione che i ciclomotori stessi siano muniti di targa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2006.